

Decreto federale che approva il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Avamprogetto

del [avamprogetto dell' 11.12.2015]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del [...]²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato di Pechino del 24 giugno 2012³ sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (Trattato) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Trattato.

³ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula inoltre la seguente dichiarazione:

Dichiarazione secondo l'articolo 11 del Trattato:

La Svizzera fruisce della possibilità di cui all'articolo 11 paragrafo 2 e conferisce, al posto del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all'articolo 11 capoverso 1 e in conformità con l'articolo 35 della legge del 9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore, un diritto a compenso, assoggettato alla gestione collettiva e al principio della reciprocità, per la diffusione, ritrasmissione o ricezione pubblica di fissazioni audiovisive allestite a partire da fissazioni audiovisive disponibili in commercio.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, [data]

Il presidente:

Il segretario:

Consiglio degli Stati, [data]

Il presidente:

Il segretario:

¹ RS 101

² FF ...

³ RS ...

⁴ RS 231.1